



Prot. 38616/I/13

Catania, 15 MAG. 2012

All. 1

Ai Direttori dei Dipartimenti

Al Direttore amministrativo

Ai Dirigenti delle Aree

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei Direttori di dipartimento e del Personale in seno al Senato accademico – Scorcio dell'anno accademico 2011/2012 e quadriennio 2012/2016. -

Trasmetto alle SS.LL. copia del D.R. del 15 maggio 2012, n. 1731, con il quale sono state indette, per il giorno 20 giugno 2012, le votazioni per la designazione dei rappresentanti dei Direttori di dipartimento e del Personale in seno al Senato accademico, per lo scorcio dell'anno accademico 2011/2012 e per il quadriennio 2012/2016.

Distinti saluti

IL RETTORE
(prof. A. Recca)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA	REP. DECRETI N° 1731
TIT. II CL. 13	

- Visto il D.P.R. 382/1980
- vista la Legge 168/1989;
- vista la Legge 240/2010;
- visto lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 4957 del 28 novembre 2011, e s.m.i;
- visto il Regolamento elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 5340 del 23 dicembre 2011, e s.m.i,

DECRETA

ART.1

Sono indette per il giorno 20 giugno 2012 le votazioni per la elezione delle seguenti rappresentanze in seno al Senato accademico per lo scorcio dell'anno accademico 2011/2012 e per il quadriennio 2012/2016:

- a) dodici rappresentanti dei direttori di dipartimento;
- b) quattordici docenti rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;
- c) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 19.

ART.2

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo:

a) per i dodici rappresentanti dei direttori di dipartimento:

elettorato passivo: i direttori di dipartimento che ricoprano tale carica alla data di indizione delle elezioni;

elettorato attivo: i docenti dell'Ateneo che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni.

b) per i quattordici docenti rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari:

elettorato passivo: i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni;

elettorato attivo: i docenti dell'Ateneo che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni.

c) **per i due rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo:**

elettorato passivo: il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni;

elettorato attivo: il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

E' escluso dall'elettorato sia attivo che passivo colui che si trovi sospeso a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Ai sensi dell'art.37, comma 2, del vigente Statuto di Ateneo l'elettorato passivo è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

ART.3

Con successivo provvedimento saranno costituiti i seggi elettorali, nella composizione stabilita dall'art.20 del Regolamento elettorale dell'Ateneo.

ART.4

Gli elenchi nominativi degli elettori, distinti per collegio di appartenenza, vengono pubblicati almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi possono fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART.5

Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, le candidature dovranno essere presentate presso l'Ufficio elettorale (Palazzo Centrale dell'Università – piazza dell'Università, n.2 - piano terra), **entro le ore 17,00 di sabato 26 maggio 2012.**

Almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni, l'Ufficio elettorale provvederà, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, a rendere noti gli elenchi dei candidati. Provvederà, altresì, a rendere noto l'elenco nominativo dei direttori di dipartimento.

ART.6

Per l'elezione dei **dodici rappresentanti dei direttori di dipartimento**, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi dodici posti della predetta graduatoria.

Ai fini delle elezioni **dei quattordici rappresentanti dei docenti delle aree scientifiche**, sono individuati i seguenti due raggruppamenti di aree scientifico-disciplinari:

- a) raggruppamento delle aree tecnico-scientifiche: ricomprendenti le aree scientifiche di Scienze matematiche e informatiche; Scienze fisiche; Scienze chimiche; Scienze della terra; Scienze biologiche; Scienze mediche, Scienze agrarie e veterinarie; Ingegneria civile e Architettura; Ingegneria industriale e dell'informazione;
- b) raggruppamento delle aree scientifiche umanistiche: ricomprendenti le aree scientifiche di Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Scienze giuridiche; Scienze economiche e statistiche; Scienze politiche e sociali.

Per ogni raggruppamento di aree sarà costituito un collegio elettorale.

I docenti eserciteranno i propri diritti nell'ambito del collegio corrispondente all'area scientifico-disciplinare di appartenenza. Il collegio delle aree tecnico-scientifiche eleggerà nove senatori accademici; il collegio delle aree scientifico-umanistiche ne eleggerà cinque.

Per ciascun collegio elettorale, sulla base dei voti espressi, sarà formata la graduatoria finale. Risulteranno eletti coloro che si saranno utilmente collocati nella predetta graduatoria, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il collegio delle aree tecnico-scientifiche eleggerà tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato;
- b) il collegio delle aree scientifico-umanistiche eleggerà due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore a tempo indeterminato;
- c) ciascuna delle aree scientifico-disciplinare non può avere all'interno del Senato accademico più di un rappresentante.

Per l'elezione dei **due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo**, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria. Risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi due posti della predetta graduatoria.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

ART.7

L'elettore deve presentarsi al seggio munito di un valido documento di riconoscimento e lo consegna al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità.

Il Presidente o un componente del seggio consegna a ciascun votante la scheda elettorale.

Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente e restituita al presidente o ad uno dei componenti del seggio che la inserisce in presenza dell'elettore nell'urna sigillata. Un componente del seggio appone la firma sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti per l'annotazione dell'avvenuta votazione.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato

con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Il voto è personale, libero e segreto.

E' possibile esprimere una sola preferenza.

Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.

La votazione per ogni rappresentanza è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

ART.8

Terminate le operazioni di voto, avranno inizio, in seduta pubblica, quelle di scrutinio che proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Saranno scrutinate, nell'ordine, le schede per l'elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento, quelle dei rappresentanti dei docenti delle aree scientifiche e infine quelle del personale tecnico-amministrativo.

Delle operazioni elettorali, i componenti del seggio redigono e sottoscrivono apposito processo verbale distinto per rappresentanze, dal quale deve, tra l'altro, risultare:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate (durante la votazione);
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.

Allegano al verbale, di cui fanno parte integrante, l'elenco dei votanti su cui sono state apposte le relative firme di annotazione dell'avvenuta votazione.

Raccogliono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate nel corso della votazione.

I plichi, sigillati e firmati esternamente dai componenti del seggio, saranno immediatamente recapitati all'Ufficio elettorale per l'inoltro alla commissione elettorale di cui al successivo art.9, la quale collazionerà i risultati pervenuti dai vari seggi elettorali e procederà alla proclamazione degli eletti.

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla commissione elettorale di cui al successivo art. 9.

ART. 9

Con successivo provvedimento rettorale sarà costituita la Commissione elettorale composta da:

- un professore ordinario;
- un professore associato;
- un ricercatore, anche a tempo determinato;

- un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche funzioni di segretario.

Il Rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

E' compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione degli eletti, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno presentati entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

ART.10

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia al Regolamento elettorale dell'Ateneo citato nelle premesse.

Catania, 15 MAG. 2012

IL RETTORE
(prof. A. Recca)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
15 MAG. 2012
Prot. 38602 Tit. I Cl. 13

